

Incentivi occupazionali alle imprese che assumono i destinatari delle misure regionali Dote Unica Lavoro e Azioni di Rete per il Lavoro

Obiettivo

L'intervento si propone di potenziare l'efficacia delle misure di reimpiego dei lavoratori finanziate da Regione Lombardia, anche alla luce dei differenziali di genere e di fascia d'età nei tassi di occupazione, orientando fortemente le azioni verso le imprese che assumono, in particolare quelle che esprimono una domanda di personale riqualificato rispetto all'evoluzione dei processi produttivi in atto. In tal senso, la misura concorre a sostenere il fabbisogno delle imprese in fase di rilancio o trasformazione e ad accorciare i tempi di incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

Nello specifico, la misura sostiene, attraverso un pacchetto di incentivi occupazionali, le imprese che assumono i destinatari delle politiche attive regionali Dote Unica Lavoro e Azioni di Rete per il Lavoro, in complementarità con quanto già fa il programma garanzia Giovani.

Destinatari

Sono ammessi gli incentivi per l'assunzione di disoccupati e occupati sospesi in esubero che hanno aderito a Dote Unica Lavoro e Azioni di Rete per il Lavoro e per cui viene conseguito e rendicontato il risultato di inserimento lavorativo nell'ambito di tali percorsi.

I destinatari devono essere in possesso dei requisiti già previsti per accedere a tali misure, inoltre:

- se disoccupati, disoccupati, residenti o domiciliati in Lombardia;
- se occupati sospesi, dipendenti presso sedi operative ubicate in Lombardia (anche se residenti o domiciliati fuori Regione).

Con provvedimento attuativo saranno specificati i requisiti di accesso relativi ai destinatari privi di residenza in Lombardia, al fine di favorire prioritariamente l'occupazione stabile dei lavoratori che vivono sul territorio lombardo.

Saranno inoltre definite particolari condizioni di accesso agli incentivi per i soci lavoratori che provengono da imprese in crisi e che, anche al di fuori dai percorsi di politica attiva regionali, costituiscono o acquisiscono un'impresa (cd. "workers buy out").

Beneficiari

Sono ammessi ad accedere al contributo i datori di lavoro che assumono lavoratori presso unità produttiva/sede operativa ubicata sul territorio di Regione Lombardia, rientranti in una delle seguenti categorie:

- le imprese iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza, in stato attivo;
- gli Enti del Terzo Settore (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni) iscritti ai registri (regionale/provinciale nelle more dell'attuazione del Registro Nazionale, ai sensi del D.Lgs. 117/2017);
- le associazioni riconosciute e le fondazioni, aventi personalità giuridica e pertanto iscritte al Registro Regionale delle persone giuridiche;
- i lavoratori autonomi esercenti arti o professioni con partita IVA, in forma singola o associata;
- le associazioni e i consorzi tra i soggetti di cui ai punti precedenti.

Dal contributo sono esclusi i contratti di lavoro domestico e i datori di lavoro privati senza partita IVA. Sono altresì escluse le imprese con attività relative ai seguenti Codici Ateco:

- 96.04.1 - 96.04.10 Centri per il benessere fisico (c.d. “centri massaggi”);
- 92.00.01 - 92.00.09 Sale gioco con apparecchi per il gioco d’azzardo lecito (ad es. “slot machine”, “Video Lottery”, sale scommesse, etc.);
- 47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop).

Sono escluse le pubbliche amministrazioni, le aziende controllate dalla pubblica amministrazione, le società di assistenza tecnica coinvolte nell’Avviso e gli operatori accreditati per i servizi di formazione e lavoro di Regione Lombardia.

Sono, inoltre, esclusi i datori di lavoro presso cui sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione riguardi lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione.

I provvedimenti attuativi disciplinano nel dettaglio i requisiti e le condizioni di accesso al contributo e le cause di esclusione in coerenza con la normativa nazionale e regionale.

Ammontare del contributo

Il contributo massimo è differenziato in funzione della difficoltà di accesso nel mercato del lavoro, come segue:

- lavoratori fino a 54 anni: 5.000 €
- lavoratrici fino a 54 anni: 7.000 €
- lavoratori over 55: 7.000 €
- lavoratrici over 55: 9.000 €

A tali importi si aggiunge un ulteriore valore di 1.000 € se l’assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti o da un’impresa costituita o acquisita da lavoratori, anche in forma cooperativa, che provengono da imprese in crisi (cd. “workers buyout”).

Il contributo non può eccedere il costo del lavoro al netto degli oneri previdenziali e contributivi ed è da intendersi riferito a contratti a tempo pieno. Per i contratti a tempo parziale l’incentivo concedibile sarà riparametrato in funzione della percentuale di ore previste.

Il contributo è concesso a fronte della sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato ammissibili ai fini della rendicontazione del servizio a risultato di inserimento lavorativo e avviati nell’ambito della politica attiva e, nello specifico, esclusivamente per contratti:

- a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi, in apprendistato;
- a tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali medie).

Sono esclusi i contratti di somministrazione.

I provvedimenti attuativi disciplinano nel dettaglio i requisiti dei contratti di lavoro applicabili ai contratti individuali incentivati attraverso la presente misura, a tutela della qualità del rapporto di lavoro, in coerenza con la normativa nazionale, i principi e i valori della contrattazione collettiva.

L’erogazione del contributo avviene con tempistiche e modalità diverse a scelta dell’azienda:

- a rimborso, a seguito di rendicontazioni intermedie e finale;

- in un'unica soluzione anticipata alla presentazione della domanda di finanziamento, con presentazione di fidejussione a garanzia del contributo.

Il contributo è subordinato all'effettiva permanenza del lavoratore presso l'impresa, fatta salva una conclusione anticipata del rapporto di lavoro non addebitabile al datore di lavoro che determini la riparametrazione del contributo, e alla verifica dei pagamenti eseguiti dall'impresa.

Dotazione di risorse

Le risorse complessivamente disponibili ammontano a € 20.000.000,00 a valere sull'Accordo "Riprogrammazione dei programmi operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020", sottoscritto con il Ministero per il Sud e la Coesione territoriale in data 16 luglio 2020 sulla base dello schema approvato dalla Giunta con D.G.R. n. XI/3372 del 14/07/2020.

Regime di Aiuto di Stato

A scelta dell'impresa, il contributo può essere erogato, a normativa vigente, nell'ambito:

- del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19;
- del regime *de minimis*.

Monitoraggio e valutazione

Regione verificherà, secondo le scadenze e le modalità che saranno definite dai provvedimenti attuativi, la permanenza del lavoratore presso il datore di lavoro destinatario del beneficio e la localizzazione della sede di lavoro sul territorio lombardo.

I risultati relativi agli inserimenti lavorativi realizzati saranno trasmessi con cadenza periodica alle parti sociali firmatarie dell'Avviso Comune sottoscritto il 22 ottobre e comunicato alla Giunta Regionale nella seduta del 26 ottobre 2020.